

LEGISLAZIONE STRANIERA SULLA EMIGRAZIONE E LA IMMIGRAZIONE

Riammissione negli Stati Uniti degli stranieri che fecero parte delle forze combattenti americane ed alleate.

Diamo la traduzione di alcune disposizioni legislative, già dallo scorso ottobre emanate dal Governo Federale nord-americano per disciplinare la riammissione negli Stati Uniti degli stranieri che fecero parte delle forze combattenti americane od alleate. Come si vedrà, è stabilito un limite di tempo per la richiesta della riammissione da parte dell'interessato, e tale limitazione, sintomatica di quel movimento effettuatosi nella Confederazione ed ostile in genere alla immigrazione di mano d'opera straniera, lascia già presupporre ben più vaste e radicali limitazioni all'ammissione di lavoratori d'altre nazioni nel mercato della mano d'opera americana.

Legge 19 ottobre 1918 sul rimpatrio negli Stati Uniti degli stranieri che prestarono servizio nell'esercito o nell'armata americana o nelle forze combattenti degli altri Stati alleati.

Nonostante le disposizioni dell'art. 3 della legge sull'immigrazione del 5 febbraio 1917, che proibisce l'entrata negli Stati Uniti degli stranieri che possono cadere a carico della pubblica beneficenza, o che hanno difetti fisici, o che sono vincolati da contratto di lavoro, o che immigrarono in seguito a sollecitazioni per mezzo della stampa, pubblicate o diffuse in paesi stranieri, o che sono stati aiutati ad immigrare negli Stati Uniti, muniti di biglietto di viaggio o prezzo di trasporto pagato con denaro altrui, o da una corporazione, associazione, società, municipalità o governo estero, e degli immigranti clandestini od analfabeti, saranno riammessi gli stranieri legalmente residenti negli Stati Uniti e che fino ad ora o in seguito si siano iscritti od arruolati nell'Esercito o nell'Armata degli Stati Uniti o di qualsiasi altro Stato belligerante alleato degli Stati Uniti nella guerra attuale, e gli stranieri legittimamente residenti nella Confederazione, arruolatisi a servizio degli Ceco-Slovacchi e dei Polacchi

o di altri Eserciti indipendenti, alleati con gli Eserciti americani o degli altri belligeranti facenti parte delle potenze alleate con gli Stati Uniti. Tali stranieri potranno, entro un anno dal termine della guerra, chiedere la riammissione, purchè abbiano ottenuto lodevole congedo dal servizio militare, o, se riformati, potranno chiedere la riammissione entro due anni. Gli stranieri compresi in una delle anzidette categorie, che, a norma dello stesso articolo 3 della legge sull'immigrazione, non possono essere ammessi nel territorio, perchè sono affetti da anomalie psichiche, o perchè hanno sofferto, in qualunque periodo di tempo precedente, di uno o più attacchi di pazzia, o perchè sono affetti da tubercolosi o da malattia ributtante o contagiosa, saranno riammessi, se venga provato che tali infermità furono acquisite durante il servizio militare. Quando tali stranieri facciano ritorno negli Stati Uniti, a norma della presente deliberazione, entro due anni dopo il termine della guerra, non saranno sottoposti al pagamento della tassa individuale prevista nella legge sull'immigrazione del 5 febbraio 1917.

**Norme per la concessione dei passaporti e dei permessi
di partenza o di entrata nel territorio degli Stati Uniti.**

Diamo in sunto le principali disposizioni adottate dal Governo degli Stati Uniti d'America per disciplinare l'entrata degli stranieri nel territorio di quella Confederazione ed il rilascio dei passaporti e dei permessi di partenza.

Già dal 22 maggio 1918 il Congresso di Washington aveva approvato in materia una legge (" An act to prevent in time of war departure from and entry into the United States contrary to the public safety ") la quale disponeva che non fosse concesso ad alcuno:

- a) di partire dagli Stati Uniti o di entrarvi, se non limitatamente alle restrizioni emanate in proposito;
- b) di curare il trasporto per l'ammissione nel territorio federale, o per la partenza da quest'ultimo, delle persone che si avesse motivo di ritenere comprese fra quelle contemplate dal veto della legge;

c) di dare false generalità od informazioni nella domanda di permesso di partenza o di entrata negli Stati Uniti, allo scopo di carpire fraudolentemente il permesso stesso;

d) di fornire un permesso di partenza o di entrata non debitamente rilasciato allo scopo;

e) di usare del permesso di partenza o di entrata di cui alla disposizione precedente;

f) di falsificare od alterare in qualsiasi modo il permesso di partenza o di entrata;

g) di usare il permesso di cui alla disposizione precedente.

La legge contemplava anche il solo tentativo d'infrazione delle disposizioni accennate.

Mediante un decreto presidenziale dell'8 agosto 1918, venne inoltre stabilito che a nessun cittadino degli Stati Uniti e a nessuno straniero possa essere rispettivamente rilasciato passaporto o permesso per la partenza dal territorio confederale o per l'entrata in esso territorio, se non per motivi di assoluta necessità personale e qualora non ne venga pregiudizio alcuno agli interessi della Confederazione.